

# [INPS: permessi 104/1992 e lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto](#)

---

22 Marzo 2021

L'INPS, con la circolare n. 45 del 19 marzo 2021, fornisce alcuni chiarimenti in merito alle **formule di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile**, di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **nei casi di rapporto di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese**.

Le formule, indicate nel messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018, devono essere riviste alla luce degli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che con due decisioni (sentenze 29 settembre 2017, n. 22925 e 20 febbraio 2018, n. 4069) ha statuito che la durata dei permessi, **qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro**.

Fonte: Inps

[Circolare numero 45 del 19-03-2021](#)